

Rapporto parziale 2

numero	data	Dipartimento
5805 R parz.2	3 ottobre 2007	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sul messaggio 27 giugno 2006 concernente l'istituzione della misura
dell'allontanamento e del divieto di rientro in ambito di violenza
domestica e introduzione della base legale per l'impiego di strumenti di
lettura e di registrazione delle targhe di veicoli (modifica della legge
sulla polizia del 12 dicembre 1989)**

1. IL PERCORSO DELLA PROPOSTA GOVERNATIVA

Il 27 giugno 2006 il Consiglio di Stato aveva licenziato il messaggio n. 5805 col quale proponeva delle modifiche alla legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol) che permettessero l'istituzione della misura dell'allontanamento e del divieto di rientro in ambito di violenza domestica come pure l'introduzione della base legale per l'impiego di strumenti di lettura e di registrazione delle targhe di veicoli.

Venivano trattati due aspetti tra di essi non direttamente legati ed il Parlamento - su suggerimento della Commissione della legislazione - li ha voluti scindere esaminando (e risolvendo) la questione della misura dell'allontanamento già nella sua seduta di fine febbraio 2007 e rinviando invece l'esame della proposta relativa agli strumenti di lettura e registrazione delle targhe dei veicoli a data ulteriore. È nelle sue sedute del 20 giugno, del 4 luglio e del 26 settembre che la Commissione ha così affrontato il problema giungendo alla presentazione di questo rapporto che tecnicamente è da considerarsi un Rapporto parziale perché legato ad uno solo dei temi trattati dal Messaggio n. 5805.

2. LA RAGIONE D'ESSERE DELLA PROPOSTA

Il Governo intende creare una base legale che permetta alla Polizia cantonale di dotare alcuni suoi veicoli di strumenti tecnici che consentano in particolare alla pattuglia in servizio ed in movimento di "identificare, di registrare e di verificare mediante una apposita banca dati le targhe dei veicoli". In tempi brevissimi (pochi secondi) si potrà quindi ad esempio sapere se l'automobile che precede la pattuglia è stata rubata ed intervenire di conseguenza.

Questo genere d'azione può essere d'estrema utilità alle forze dell'ordine per il controllo di un territorio, il nostro, dove il transito gioca un ruolo fondamentale e dove - come giustamente rileva il Consiglio di Stato - l'allentamento dei controlli alle frontiere deve condurre logicamente ad un aumento della sorveglianza interna.

La Commissione nota che il testo legale proposto (art. 9b LPol) permette l'utilizzo di questi apparecchi anche con postazioni fisse (ad esempio all'entrata di gallerie).

3. LA NECESSITÀ DI UNA BASE LEGALE ESPLICITA

Secondo il Governo è necessario inserire una base legale poiché preteso dall'art. 6 della legge sulla protezione dei dati personali che recita:

Art. 6 - Liceità

¹ I dati personali possono essere elaborati qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale.

² I dati personali ed il modo della loro elaborazione devono essere idonei e necessari all'adempimento del compito.

³ I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti.

⁴ I dati personali meritevoli di particolare protezione possono essere elaborati soltanto se:

- a) lo prevede esplicitamente una legge o lo esige, in modo perentorio, l'adempimento di un compito legale, oppure
- b) la persona interessata vi ha acconsentito esplicitamente o il suo consenso può essere presunto siccome essa beneficia di prestazioni pubbliche.

La Commissione condivide questa tesi e la ritiene preferibile al fatto di operare semplicemente rifacendosi alla clausola generale di polizia come avviene dal 1996 nel Canton Zurigo dove un impianto permette alla Polizia comunale la lettura e la verifica immediata delle targhe sul Sihlquai.

4. IL PROBLEMA DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Gli approfondimenti richiesti a suo tempo al Governo dalla Commissione della legislazione vertevano ad inquadrare con precisione l'impiego di strumenti di lettura e di registrazione delle targhe di veicoli nel più ampio discorso della protezione dei dati.

Si tratta infatti di essere in chiaro sulla sorte che sarà riservata a questi ultimi: chi li potrà consultare? a che scopo? come dovranno essere conservati? quando dovranno essere distrutti? Il Governo - conscio della delicatezza della questione - indica nel messaggio che "per garantire la protezione dei cittadini da ingerenze non giustificate la polizia adotterà le misure necessarie" ed aggiunge che nel Regolamento che emanerà si disciplineranno i dettagli. Per parare alle critiche di chi dovesse ritenere eccessivamente invasiva questa registrazione l'art 9b dispone non soltanto che le registrazioni possano essere comunicate solo ad autorità specifiche (v. cpv. 3) ma anche che siano - se non trasmesse appunto all'autorità - distrutte entro il terzo giorno dal loro rilevamento.

Michele Albertini, responsabile per la protezione dei dati, interpellato a seguito di una nostra lettera del 10 gennaio 2007, ha da parte sua rilevato come "per evitare ogni malinteso circa la portata effettiva del disposto, sarebbe opportuno modificare il titolo marginale dell'articolo 9b grazie alla formulazione seguente: **registrazioni audio e video per l'identificazione dei veicoli**". La Commissione fa propria questa riflessione e la trasmette come proposta al plenum.

5. UNA CRITICA DI SEGNO OPPOSTO

Accettata la logica del sistema e quindi acquisito il principio dell'istituzione di una base legale, la Commissione si è chiesta se il termine di tre giorni proposto per la distruzione dei dati non sia eccessivamente breve.

Se da un lato infatti è buona cosa evitare il “Grande fratello” altrettanto opportuno è evitare la “sindrome da Grande fratello” ossia quel timore che ogni e qualsiasi dato nelle mani dell’autorità venga poi utilizzato per abusi di ogni genere.

La fiducia che nutriamo nelle istituzioni e nelle forze di polizia e l’utilità di certi dati anche oltre i tre giorni indicati (frutto - come rileva il Dipartimento delle Istituzioni nel suo scritto del 7 settembre 2007 - di prudenza) ci portano a proporre di accettare che gli stessi rimangano accessibili più a lungo.

Rileviamo che le fotografie scattate dai radar fissi, ben più “invasive”¹ di quanto non sarà la registrazione del semplice numero di targa perché ritraggono anche il veicolo e spesso i suoi occupanti, restano a disposizione delle autorità per ben cinque anni.

Interpellato in merito alla base legale su cui questa disposizione si fonda, il Dipartimento delle Istituzioni² ha risposto che “si tratta di prassi diffusa in tutti i Cantoni”, spiegazione a dire il vero non molto convincente nell’ottica della protezione dati ma che non incombe alla Commissione della legislazione sindacare in questa sede.

Tornando al tema dell’impiego di strumenti di lettura e di registrazione delle targhe di veicoli, facile sarebbe proporre esempi che dimostrino come la Giustizia potrebbe trarre beneficio dal fatto di mantenere in memoria quanto rilevato e ciò per le proprie inchieste e come elemento di prova in sede processuale.

Per questa ragione la Commissione della legislazione suggerisce al Gran Consiglio di prorogare il tempo durante il quale questi dati possono rimanere “in memoria”. Si sarebbe potuto immaginare un parallelismo con quanto avviene oggi per le fotografie scattate dai radar fissi (5 anni) ma la base legale claudicante sulla quale questo termine sembra poggiare consiglia misura più moderata. Proponiamo così al Parlamento di inserire nel nuovo articolo 9b della LPol il termine di 100 giorni.

Giova in proposito rilevare come in una recente sentenza l’alto Tribunale federale ha considerato un simile periodo di conservazione dei dati a determinate condizioni compatibile con i principi della protezione della personalità e questo pur trattandosi non di semplice registrazione dei numeri di targa, ma di videosorveglianza di piazze e strade pubbliche previste dal Regolamento di polizia della città di San Gallo (vedi sentenza DTF 133 I 77³).

Il Dipartimento delle Istituzioni ha per altro evidenziato⁴ come sia chiaro che “più lungo è il termine di conservazione, meno problemi di natura organizzativa dovrà affrontare la polizia per verificare i dati. Infatti il termine di tre giorni vale indipendentemente dal carico di lavoro degli agenti di polizia o dal fatto che il periodo cada in giorni feriali o festivi”. Ci pare un argomento in più a favore della proposta che formuliamo.

Se il Dipartimento delle Istituzioni si oppone poi a che il periodo venga esteso oltre i 100 giorni, esso pare poter convivere con questo termine di conservazione (ed anzi vederlo in fondo di buon occhio).

¹ È il Governo stesso a riconoscerlo laddove, nella sua risposta del 6 febbraio 2007 ad alcuni quesiti posti dalla Comm legislazione, scrive che le foto riprese col sistema della rilevazione targhe “sono molto meno invadenti della sfera privata rispetto, per esempio, a quelle radar o dei semafori. Infatti per garantire una buona qualità della ripresa, il sistema focalizza unicamente la parte della vettura portante la targa”

² nel suo scritto del 7 settembre 2007

³ vedi <http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-133-I-77&lang=it&zoom=OUT&system=clir>

⁴ nel suo scritto del 7 settembre 2007

Per evitare ogni e qualsiasi malinteso la Commissione sottolinea come questo termine sia perentorio e dovrà essere ossequiato nel senso che i dati registrati saranno distrutti (e non semplicemente “riposti” su memorie che potrebbero in un secondo tempo venir riattivate).

Quale conseguenza diretta del cambiamento di filosofia alla base del periodo di salvaguardia dei dati si precisa, per chiarezza, che le registrazioni possono essere utilizzate per l'identificazione di veicoli nell'ambito di operazioni di ricerca già in atto o future, beninteso nei limiti temporali appena descritti.

6. CONCLUSIONI

In questo senso si propone che l'articolo 9b nuovo abbia il seguente tenore:

Art. 9b (nuovo) - Registrazioni audio e video per l'identificazione dei veicoli

¹*La polizia può effettuare registrazioni audio e video mediante apparecchi di lettura automatica e di riconoscimento delle targhe dei veicoli, per l'identificazione di veicoli nell'ambito di operazioni di ricerca.*

²*Le registrazioni devono essere distrutte dopo cento giorni, riservato il capoverso 3.*

³*Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento penale, alle autorità giudiziarie che trattano il caso e negli altri casi fissati nella legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999.*

⁴*Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.*

⁵*Per il resto, sono applicabili la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e la legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999.*

La Commissione della legislazione invita quindi il Gran Consiglio ad accogliere la modifica di legge allegata al presente rapporto.

Per la Commissione legislazione:

Alex Pedrazzini, relatore

Bergonzoli - Caimi - Carobbio - Colombo - Dafond -

Dominé - Ducry - Gianoni - Kandemir Bordoli -

Pantani (con riserva) - Quadri (con riserva)

Disegno di

LEGGE

sulla polizia del 12 dicembre 1989; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 27 giugno 2006 n. 5805 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto parziale 3 ottobre 2007 n. 5905 R parz. 2 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue:

Art. 9b (nuovo)

Registrazioni audio e video per l'identifi- cazione dei veicoli

¹La polizia può effettuare registrazioni audio e video mediante apparecchi di lettura automatica e di riconoscimento delle targhe dei veicoli, per l'identificazione di veicoli nell'ambito di operazioni di ricerca.

²Le registrazioni devono essere distrutte dopo cento giorni, riservato il capoverso 3.

³Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento penale, alle autorità giudiziarie che trattano il caso e negli altri casi fissati nella legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999.

⁴Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

⁵Per il resto, sono applicabili la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e la legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.